



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, data del protocollo

Al SUP di Sona

suap.vr@cert.camcom.it

e p.c.

Alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale c/o Segretariato Regionale MiC del Veneto

sr-ven.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio prot. n.	del	Pos.	Conferenza dei Servizi
Prot. in entrata n.	0004240-A	del	12_2-2025
Classifica	04.10.16		

OGGETTO: SONA (VR). Area in località Bosco di Sona Foglio 7 particella 473 posta tra SR11, Via Bellevie. Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona i sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento relativo al progetto definitivo denominato Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. a scopo commerciale denominato "Bosco Cangrande" demolizione fabbricati esistenti per la realizzazione di due lotti edificabili a carattere commerciale con opere per la viabilità, parcheggio, percorso ciclopedonale e verde pubblico. Trasmissione parere di competenza.

Pratica SUAP 04135170233-28012025-0950 Prot. 0066273 del 28/01/2025 Ditta Cangrande Srl

Con riferimento alla convocazione pervenuta tramite il SUAP del Comune di Sona il 12-02-2025 e acquisita in pari data al prot. n. 0004240-A della Conferenza dei Servizi specificata in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i.;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

VISTO l'art. 16 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge Urbanistica e s.m. e i.;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III - Beni paesaggistici - del D.Lgs. n.42 del 2004 giunto D.M.30-07-1974 ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 136 lett. c) "Colline lussureggianti di vegetazione manufatti architettonici di interesse architettonico costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale";

CONSIDERATO inoltre che l'ambito di intervento è rientra in Area a rischio archeologico per la porzione che costeggia la Strada Statale SR11, come indicato all'art.52 -aree a rischio archeologico- delle NTO del PI;

VISTA la Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

RITENUTO che le caratteristiche delle opere di cui trattasi, così come desumibili dall'esame della documentazione pervenuta, non verrebbero ad arrecare pregiudizio alle zone tutelate interessate dall'intervento;

Si comunica la verifica positiva con prescrizioni ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 1150/1942.

Tutto ciò richiamato e premesso per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150;

QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al piano urbanistico attuativo così come descritto nella documentazione pervenuta, in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- Per quanto riguarda i volumi da realizzarsi questi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico in cui si inseriscono. Pertanto la progettazione definitiva dovrà prevedere soluzioni compositive compatibili con contesto paesaggistico di riferimento, adottando le soluzioni più opportune, materiali di tipo tradizionale e cromie aderenti all'ambito tutelato.



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Piazza San Fermo, 3/a - 37121 Verona - TEL. 045-80.50.111 - C.F. 80022500237 - IPA CER15H
PEO.: sabap-vr@cultura.gov.it - PEC.: sabap-vr@pec.cultura.gov.it - WEB.: www.sabap-vr.beniculturali.it

- Per quanto riguarda gli impianti tecnologici (pannelli fotovoltaici, unità esterne di trattamento dell'aria) gli stessi dovranno essere opportunamente schermati e non visibili dalla via pubblica. I pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo integrato con la copertura (oppure complanari ad essa nel caso di copertura piana), non riflettenti in superficie e di cromia in sintonia con la copertura.
- Attesa la vicinanza con l'immobile denominato "Casa cantoniera Km 288+SR11 Padana Superiore lato sinistro" sottoposto a Tutela ai sensi degli artt. 10 c. 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s. m. e i. giunto D.D.R. del 22-01-2018 dovrà essere prevista sul lato in adiacenza con il lotto dell'immobile tutelato adeguata mitigazione arborea con soggetti arborei già sviluppati in termini di fusto e di chioma.
- Per quanto riguarda i parcheggi dovranno essere collocati filari di alberi di grandezza adeguata ed essenza autoctona disposti al centro della dividente delle isole (lato sx via Bellevie) previste per i posti auto.
- Tutti i parcheggi (ad eccezione di quelli per le persone con disabilità) dovranno essere inerbiti, ad esempio realizzati con le tecniche di green park, evitando tuttavia quelle che prevedano l'impiego del grigliato plastico;
- Analogamente dovrà essere previsto una barriera mitigativa lungo il perimetro che lambisce la S.R. 11, e via Bellevie, formata da alberature di 1^ e/o 2^ grandezza, già sviluppate in termini di fusto e di chioma.
- Il percorso ciclopedonale dovrà essere in materiale drenante, coerente con la natura del luogo. Le cromie dovranno, pertanto, essere attinenti alla gamma delle terre naturali.
- L'illuminazione generale dei percorsi e degli spazi dovrà essere il più possibile sobria e limitata allo stretto necessario, evitando di creare un diffuso inquinamento luminoso.
- Al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi e di limitare i rischi derivanti da ritrovamenti fortuiti e il conseguente blocco dei lavori, a norma dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 42/2004, si ritiene opportuno che sia prevista l'esecuzione di sondaggi preventivi - da pianificare in accordo con la scrivente Soprintendenza - finalizzati ad una verifica degli elementi archeologici eventualmente presenti nel sottosuolo. A tal fine la committenza potrà affidare apposito incarico ad archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, i cui oneri non saranno a carico di questa Soprintendenza, alla quale andrà consegnata la documentazione delle indagini entro il termine di sei mesi, anche in caso di esito negativo. La direzione delle indagini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, compete alla Scrivente, a cui dovranno essere comunicati, con congruo preavviso, non inferiore a 10 giorni, la data di inizio delle attività e i nominativi degli archeologi professionisti incaricati

Al Comune di Sona si chiede di riportare il presente provvedimento nella documentazione tecnica e amministrativa finalizzata alla definitiva approvazione del P.U.A. in sede comunale, nonché di richiamarlo in occasione delle valutazioni istruttorie di propria competenza concernenti le future eventuali istanze di autorizzazione paesaggistica, delle quali dovrà essere verificata la congruità progettuale con quanto approvato in sede di P.U.A. e con le prescrizioni contenute nel presente atto.

Restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche vigenti. Sono fatti altresì salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dalle altre disposizioni di legge in ordine ai beni interessati dall'intervento in questione.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Andrea Rosignoli
(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Felice Giuseppe Romano
Funzionario Architetto Claudia Candia
AREAVI – UT

Il Responsabile dell'Istruttoria Tutela Archeologia
Funzionario Archeologo dott.ssa Giovanna Falezza

Il Collaboratore all'Istruttoria
Ass.Tec. Annunziata Mariano

13/05/2025 - 20250212-0004240-Sona- Bosco Cangrande PUA - costruzione supermercato.odt



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Piazza San Fermo, 3/a - 37121 Verona - TEL. 045-80.50.111 - C.F. 80022500237 - IPA CER15H
PEO.: sabap-vr@cultura.gov.it - PEC.: sabap-vr@pec.cultura.gov.it - WEB.: www.sabap-vr.beniculturali.it